



Comune di San Vito Chietino

Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 40 Del 18/12/2024

PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL TUSP E S.M.I.

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 17.34, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale presso la sala consiliare in Largo Altobelli n. 1 di San Vito Chietino sede comunale.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune, alla seduta risultano presenti/assenti i consiglieri assegnati, come accertato dal Segretario Comunale con appello nominale:

Bozzelli Emiliano	P	Bucco Claudia	P
Nardone Roberto	P	D'Amato Federica	P
Mancini Gabriella	P	Flamminio Sebastiano	A
Catenaro Andrea	P	Bomba Paola	P
Rosalinda Flamminio	P	Bucco Luciano	P
Giannantonio Guerriero	P	Bianco Pasquale	A
Di Mele Stefania	P		

Al momento dell'appello iniziale risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Giannantonio Guerriero in qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Terrei Rosalia.

Il Presidente, accertato il numero legale e la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL TUSP E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta evidenziando come sia un adempimento annuale. Rileva inoltre, che per la società Publireti si è dato conto dell'azione di risanamento che la società ha messo in atto dal 2022.

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Considerato che la citata normativa ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai

sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 in data 29/09/2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del TUSP;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 22.12.2023, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022 ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Dato atto:

- che le partecipazioni detenute dal Comune di San Vito Chietino alla data del 31.12.2023 risultano essere le seguenti, in considerazione del fatto che la partecipazione nella Società ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. ARL è risultata dismessa nel mese di gennaio 2023 e pertanto non risulta inclusa tra le partecipazioni attive a tale data:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.	Partecipazione
1	SASI S.p.A.	1,20%	diretta
2	Eco.Lan S.p.A.	3,120%	diretta
3	Publireti S.R.L.	27%	diretta

- che per quanto concerne la **Publireti S.r.l.**, società partecipata dai comuni di Atesa (50%), San Vito Chietino (27%) e Paglieta (23%) e costituita con la principale finalità di procedere all'attività di gestione e distribuzione del gas-metano, la società ha messo in atto dal 2022 un'azione di due diligence, che prevede diverse attività, necessarie al miglioramento e all'efficientamento della gestione della società e al ripristino dell'equilibrio economico-finanziario;
- che all'interno di tale percorso nell'anno 2023 si registra una diminuzione pari ad un ulteriore 20% rispetto alla riduzione dell'anno 2022, (totale 40%), del canone di concessione versato annualmente in favore dell'Ente, quale corrispettivo per l'affidamento del servizio sopra descritto. Tale rimodulazione, in quanto espressamente prevista all'art. 14 del Contratto di Servizio di cui alla delibera di C.C. n. 38 del 30.06.2003, di cui si è preso atto nella asseverazione delle partite debito/credito al 2023, è stata assunta dall'assemblea dei soci come da verbali n. 54 del 08.07.2021, n. 58 del 24.06.2022, nonché confermata nel verbale n. 63 del 21.10.2024;

Preso atto:

- del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci n. 58 del 24/06/2022;
- della documentazione Prot. 14411 del 04.11.2024 contenente un'analisi dell'andamento economico-finanziario societario dal 2021 a seguire;

Richiamate:

- la deliberazione di G.C. n. 95 del 21.08.2024, recante *"Definizione gruppo ed area di consolidamento per l'esercizio 2023 ai sensi delle disposizioni del Principio contabile sul bilancio consolidato applicato 4/4 all. al D.Lgs. 118/2011"*;
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 20.11.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2023 del Gruppo San Vito Chietino ai sensi dell'art. 11 bis del D.Lgs 118 2011 e del Principio contabile applicato all. 4/4 del D.Lgs. 118/2011;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Atessa e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Ritenuto pertanto di ottemperare secondo le indicazioni del MEF ed attraverso le *Schede di rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti*, di cui all' art. 17 D.L. n. 90/2014, e della *revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione*, di cui all'art. 20 commi 1 e 4 D.Lgs. n. 175/2016;

Visti gli orientamenti, le indicazioni e le direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP presso il MEF Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, in ausilio per l'elaborazione dell'adempimento;

Dato atto che i documenti-format per la revisione periodica, in allegato al presente provvedimento, saranno compilati e trasmessi alla Sez. competente della Corte dei Conti, mediante l'applicativo ConTE;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,

- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2023, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Ravvisato peraltro che ai sensi della delibera n. 240/2023 della Sez. Reg. di controllo della Corte dei Conti per la Campania, il piano di razionalizzazione deve fornire le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate anche mediante consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio Finanziario competente;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2023 come da allegati al presente provvedimento e di cui all'art. 20 c. 1 del TUSP che ne formano parte integrante e sostanziale, dai quali emerge che viene adottato un piano di azione di miglioramento e efficientamento della gestione della società Publireti SRL, in allegato al verbale n. 63/2024, afferente anche l'esercizio 2023;

Vista altresì la relazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, la quale costituisce appendice al presente provvedimento, approvata con la deliberazione di data odierna concernente *"Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'art. 30 del D.Lgs. 23.12.2022 n. 201. Rilevazione 2024 Rif. 2023"*;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa di quest'ultimo in base a quanto previsto dell'art. 147 -bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico Enti Locali";

Dato atto dei pareri che si esprimono favorevoli sia sotto il profilo della regolarità tecnica che in ordine alla regolarità contabile, esercitato da parte della Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 - bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la richiesta di parere presentata in data 12.12.2024 al revisore dei conti, dott.ssa Della Torre Francesca;

Dato atto che con propria nota del 13.12.2024 acquisita al Prot. dell'Ente n. 16673 il revisore dichiara non essere obbligatorio il rilascio del proprio parere in quanto la presente ricognizione non riguarda nuove acquisizioni o alienazioni di partecipate oppure cambiamenti nella gestione dei servizi pubblici.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 12 del 22.04.2022;
- il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con la seguente votazione presenti n. 11, votanti n. 11, astenuti n. 2 (Bomba e Bucco), favorevoli n. 9, accertata dal Segretario Comunale con appello nominale

DELIBERA

- 1) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 20 del TUSP e s.m.i., come da allegati al presente provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale:
 - Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni 2023;
 - Scheda per il censimento delle partecipazioni pubbliche 2023;
- 2) di dichiarare che per la Società Publireti S.r.l., è adottato un piano di azione di miglioramento e efficientamento della gestione della società;
- 3) di integrare tale provvedimento con la relazione in allegato alla delibera di data odierna concernente *“Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all’art. 30 del D.Lgs. 23.12.2022 n. 201. Rilevazione 2024 Rif. 2023”*;
- 4) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP, tramite l'applicativo ConTE;
- 5) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento a tutte le società partecipate direttamente dal Comune di San Vito Chietino, nonché ai rappresentanti dell'Ente.

Con separata votazione presenti n. 11, votanti n. 11, astenuti n. 2 (Bomba e Bucco), favorevoli n. 9, accertata dal Segretario Comunale con appello nominale, a norma dell'articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 40**

Ufficio Proponente: **Settore Servizi Finanziari**

Oggetto: **PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL TUSP E S.M.I.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Servizi Finanziari)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/12/2024

Il Responsabile di Settore
D.ssa Anna Maria Vinciguerra

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/12/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Anna Maria Vinciguerra

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIANNANTONIO GUERRIERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
TERREI ROSALIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Vito Chietino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TERREI ROSALIA in data 19/12/2024
Guerriero Giannantonio in data 19/12/2024